



CITTA' DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 119 del 02/10/2023

Oggetto:

REVOCA DELLA DELIBERAZIONE GC 92 DEL 17 LUGLIO 2023 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025

L'anno duemilaventitre, il giorno due del mese di ottobre, a partire dalle ore 15.00, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Segretario Generale Virginia Milano, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Francesco Alessandro Caruso:

		<i>Presente Assente</i>	
<i>Maria Pia Funaro</i>	<i>Vice Sindaco</i>	-	X
<i>Massimiliano Battaglia</i>	<i>Assessore</i>	X	-
<i>Veronica Buffone</i>	""	X	-
<i>Damiano Cosimo Covelli</i>	""	X	-
<i>Francesco De Cicco</i>	""	X	-
<i>Maria Teresa De Marco</i>	""	X	-
<i>Giuseppina Rachele Incarnato</i>	""	X	-
<i>Pasquale Sconosciuto</i>	""	X	-

LA GIUNTA

RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni della Città;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione (n. 146/2023) che si riporta integralmente:

Settore 13 - PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE - BILANCIO - SOCIETA'
PARTECIPATE

Proponente Giuseppe Bruno (Direttore Settore)

Premesso che:

- con deliberazione n° 51 del 11 novembre 2019 del Consiglio Comunale è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Cosenza - art. 246 del D.lgs. 267/2000 conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del medesimo decreto legislativo, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) -;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 05/08/2020 è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2020-2022, inviata al Ministero dell'interno per l'approvazione, ai sensi dello stesso art. 259 del D.lgs. n. 267/2000;
- la Prefettura – U.T.G. di Cosenza, con nota prot. n. 45478 del 22.4.2021, recepita al protocollo dell'Ente al nr. 35372 del 26.4.2021, ha trasmesso al Comune di Cosenza il Decreto del Ministro dell'Interno nr. 0070611 del 14 aprile 2021, con il quale, ai sensi dell'art. 261 del TUEL, è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2020-2022 di questo Comune;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.6.2021 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 2020-2022 (art.264 TUEL)" è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 sulla base dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato con il citato decreto ministeriale previo parere favorevole della Commissione per la stabilità finanziaria enti locali;
- il Comune di Cosenza ha deliberato, con deliberazione di Consiglio comunale n.30 del 18 ottobre 2022, il ricorso ad un PRFP su base decennale ex art. 243 bis del TUEL, resosi necessario per la presenza di una situazione di squilibrio finanziario post dissesto, accertato a rendiconto 2022, non sanabile con gli ordinari strumenti di cui agli artt. 193 e 194 del Tuel;

Premesso che, in particolare, con la citata deliberazione n. 30 del 18 ottobre 2022, il Consiglio Comunale di Cosenza ha:

- dato atto dell'impossibilità di ripristinare i necessari equilibri finanziari ed, in particolare, di ripianare il disavanzo accertato con l'approvazione dell'ultimo conto consuntivo del 2021, determinato in – 23.885.932,99 con la deliberazione del C.C. n. 21/2022, entro i termini previsti dall'art. 188 e con gli strumenti ordinari di cui agli artt. 193 e 194 del D.lgs. n. 267/00;
- fatto ricorso, al fine di ripianare il disavanzo di cui al punto precedente e per il pieno e tempestivo ripristino degli equilibri di bilancio, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per la durata massima di anni 10;
- demandato alla Giunta Comunale e, per essa, al Dirigente del Servizio Finanziario, coadiuvato da tutti gli altri Dirigente dei Settori di staff e di line, con il coordinamento del Segretario Generale, il compito di predisporre il piano di riequilibrio di cui al punto

precedente;

- riservato a successiva deliberazione l'approvazione del piano predisposto entro il termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione, contenente le misure per il recupero del disavanzo e per il ripristino del pieno riequilibrio finanziario;
- riservato a successiva deliberazione l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, propedeutico all'adozione del piano di riequilibrio e contenente le misure programmate per il ripiano del disavanzo in relazione al primo triennio del più lungo arco temporale decennale di riferimento del piano, nonché della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- deliberato di trasmettere la deliberazione, entro cinque giorni dalla data della sua esecutività, alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria ed al Ministero dell'Interno;

Premesso che con successiva deliberazione n. 31 del 18 ottobre 2022, il Consiglio Comunale di Cosenza ha:

- dato atto che con propria precedente deliberazione è stato deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per la durata massima di anni 10, al fine di ripianare il disavanzo accertato con la deliberazione consiliare di approvazione del conto consuntivo 2021 (del. C.C. n. 21/2022) e per il pieno e tempestivo ripristino degli equilibri generali di bilancio;
- approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024
- dato atto che il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024 contiene, nella Sezione Strategica, le Linee di programmatiche di questa Amministrazione insediatasi nel mese di novembre 2021;
- approvato il Bilancio di previsione 2022-2024, comprensivo degli allegati di legge;
- dato atto che al bilancio di previsione 2022-2024, per ognuna delle tre annualità 2022-2023-2024, viene applicata, prima di tutte le spese, una quota di disavanzo pari ad 1/10 dello stesso, sulla base di un'ipotesi di piano di riequilibrio decennale ex art 243 bis del TUEL;
- dato atto, altresì, che il bilancio di previsione 2022-2024 risulta in equilibrio al netto delle rimanenti sette quote di disavanzo da ripianare nel redigendo piano di riequilibrio decennale ex art 243 bis del TUEL;
- accertato, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e fatto salvo quanto precisato al punto precedente in tema di ripiano del disavanzo accertato con il bilancio consuntivo 2021 e di ripristino dello stabile equilibrio generale di bilancio nell'arco temporale decennale, il permanere degli equilibri di bilancio all'attualità nonché alla data del 31.12.2022, sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economicofinanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;

Premesso che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 17 gennaio 2023 è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale dando atto, nelle premesse della citata deliberazione che:

- nel corso della redazione finale del piano pluriennale di riequilibrio è intervenuta la legge di

Bilancio 2023, n. 197/2022, che all'art. 1, comma 789 ha introdotto rilevanti novità per gli enti locali in condizioni di dissesto, quale attualmente si trova il Comune di Cosenza a seguito della deliberazione del C.C. n. 51/2019;

- in particolare, il citato art. 1, comma 789 della Legge di Bilancio per il 2023, ha modificato l'art. 255, comma 10, del D.lgs. n. 267/00, stabilendo, in via definitiva, che <<non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206>>;
- che con tale ultima disposizione viene superato il diverso principio, stabilito in via giurisprudenziale, della riconducibilità al dissesto del debito del FAL, statuito con deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 8/SEZAUT/2022/INPR del 27.06.2022;
- che tale normativa sopravvenuta comporta per il Comune di Cosenza un incremento delle passività da ripianare al 1° gennaio 2023 di oltre € 95 milioni, a motivo della necessaria riesposizione nel bilancio 2022 appunto delle quote di Fal ancora da rimborsare (tenuto conto della modalità di contabilizzazione previste dall'art. 52 del DL n. 73/2021 e di quanto disposto dalla Sentenza Corte Costituzionale n. 80/2021, senza peraltro aver avuto la possibilità di accedere al contributo pubblico previsto dal citato art. 52), e una diminuzione del risultato di competenza di parte corrente 2022 di oltre € 16 milioni, per l'impossibilità di mantenere a bilancio l'accertamento di entrata 2022 dei crediti vantati e ritenuti legittimamente esigibili fino al 31 dicembre 2022 nei confronti dell'Organismo straordinario di liquidazione in relazione al pagamento delle quote di restituzione Fal per gli anni 2020 e 2021 e 2022 sostenuto direttamente dal Comune (a valere sul proprio bilancio "in bonis"), ritenendo tali quote al momento del pagamento a carico e di competenza Osl, anche in forza della deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 8/SEZAUT/2022/INPR del 27.06.2022 cit.;
- che la massa passiva da ripianare con il piano di riequilibrio deve essere aumentata, altresì, del valore di 70 milioni di euro, oltre interessi, stante la necessità di accensione di un nuovo mutuo nell'annualità 2024, per il pagamento dei debiti pregressi del dissesto ancora in corso e secondo specifica relazione/richiesta dell'O.S.L., in atti, attualmente in carica presso l'Ente;
- che nel rispetto di quanto previsto all'art. 243-bis, comma 5-bis del D.lgs. n. 267/00 e a seguito della quantificazione finale della massa passiva da ripianare, la durata del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere rideterminata e prevista in 20 anni, in quanto il rapporto tra le passività da ripianare con il Piano di riequilibrio, pari ad € 148.135.320,37, e l'ammontare degli impegni di cui al Tit. I della spesa risultante dal Rendiconto 2021 (Rendiconto dell'anno precedente a quello della Deliberazione di ricorso al Piano, approvato in data 22 luglio 2022, con Deliberazione Consiglio Comunale n. 21/2022), pari ad € 93.706.639,04, è del 158%;

Evidenziato che, per le motivazioni indicate al punto precedente ed analiticamente

riportate nella deliberazione n. 3 del 17 gennaio 2023, il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto secondo le disposizioni contenute all'articolo 243.bis del decreto legislativo n. 267/2000, è stato approvato dando atto che lo stesso ha la durata di 20 anni a partire dall'annualità 2022

e fino al 2041 e comprende il ripiano della massa passiva quantificata in complessivi € 148.135.320,37 - di cui € 95.330.944,90 per ricostituzione FAL – ex art. 1, comma 789, Legge di Bilancio 2023 - oltre € 70.000.000,00, oltre interessi, per la contrazione del mutuo necessario alla liquidazione della massa passiva del dissesto dell'ente;

Evidenziato che la Giunta Comunale di Cosenza, con deliberazione n. 92 del 17 luglio 2023, ha disposto quanto segue:

- di approvare, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di presentare il DUP al Consiglio Comunale, per le conseguenti deliberazioni;
- di approvare, per sottoporlo al Consiglio comunale, lo schema del Bilancio di previsione 2023-2025, comprensivo degli allegati di legge, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e comprensivo delle variazioni di cui alle precedenti deliberazioni della G.C. nn. 57/2023 del 28.05.2023 di riaccertamento ordinario dei residui e nn. 20/2023, 45/2023 e 55/2023 di variazione di bilancio;
- di dare atto, altresì, che il citato schema di bilancio di previsione 2023-2025 è redatto tenendo conto, peraltro, di quanto programmato nel PRFP approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.3/2023;
- di trasmettere il presente provvedimento ed i suoi allegati al Collegio dei Revisori dei Conti, per il prescritto parere di competenza;
- di trasmettere lo schema di bilancio approvato alla Commissione consiliare Bilancio ed al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione;
- di rendere la citata deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Evidenziato che, nella citata deliberazione n. 92 del 17 luglio 2023, si dispone l'approvazione del DUP e dello schema di Bilancio dando atto, nelle premesse e nelle considerazioni della citata deliberazione che:

- la situazione di squilibrio, registrata dall'Ente in costanza di dissesto, è risultata ben più gravosa in sede di predisposizione del PRFP, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 3 del 17.01.2023, in virtù del corretto computo di tutta una serie di passività "ulteriori" rispetto a quelle individuate all'atto del ricorso alla procedura di riequilibrio ed analiticamente indicate nella relazione di accompagnamento al PRFP, che hanno determinato il passaggio del PRFP da un arco temporale decennale ad uno ventennale;
- tali ulteriori passività hanno indotto a determinare un complessivo disavanzo da ripianare in venti anni pari ad 219 mln di euro, riconducibile, pressochè totalmente alla gestione liquidatoria (€ 70mln di mutuo richiesto in procedura semplificata dall'OSL ed € 95mln di maggior disavanzo da riesposizione del FAL a rendiconto a partire dal 2022);
- il PRFP, per come approvato nello scorso mese di gennaio, è stato trasmesso nei termini di legge al Ministero per l'istruttoria ed alla Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo

per la Calabria per le attività di competenza;

- alla data di approvazione in Giunta dello schema di bilancio, il piano risulta trasmesso, con apposita relazione di accompagnamento ed istruttoria, dal Ministero alla Corte dei Conti per le valutazioni di ammissibilità e di merito;
- in ordine alla valutazione circa la conformità del bilancio al PRFP, appare necessario, quanto opportuno, effettuare una prodromica valutazione dei risultati emersi a rendiconto 2022 che, partendo dal nuovo disavanzo registrato, fotografano una situazione finanziaria complessiva in termini di massa passiva da ripianare nell'arco temporale di riferimento, consistentemente ridotta a seguito di una serie di fattori gestionali e normativi: 1) Disavanzo complessivo al 31.12.2022, passato da -23mln a - 35mln con un peggioramento di soli 12mln di € a fronte della previsione registrata nel primo esercizio del PRFP (2022) che computava un peggioramento presunto di € 23mln; 2) Un miglioramento nell'attività di riscossione delle entrate afferenti alla gestione commissariale che ha consentito una rimodulazione del mutuo richiesto dalla CSL, ridottosi da 70mln di €, a 50mln di €. (Si noti che il concessionario che cura la riscossione delle entrate di competenza commissariale è lo stesso che gestisce le entrate dell'Ente in bonis ed opera con analoghi criteri); 3) Il differimento al 31.12.2024 dell'obbligo di riesposizione del fal a rendiconto per gli enti in dissesto, che comporta un'ulteriore riduzione della massa passiva da ripianare di circa 8mln di €.;
- all'esito di tali sopravvenienze ed, in particolare, di quella connessa al differimento dell'esposizione del FAL, l'Organo collegiale di revisione, ha ritenuto, in fase di stesura della propria relazione al rendiconto 2022, di suggerire all'Ente, oltre allo stralcio del Fal dal rendiconto 2022, l'avvio di una procedura volta alla rimodulazione del PRFP, onde adattarne il contenuto contabile alle nuove risultanze finanziarie ed ai minori oneri connessi, valutando una modifica di programmi strategici e tempi di ripiano di una massa passiva evidentemente più contenuta e, nella sostanza, passata da 219 mln di € a 180 mln di €.;
- le valutazioni sopra indicate non tengono conto, allo stato, la possibilità che il legislatore risolva in via definitiva il problema della riesposizione del FAL a rendiconto per gli Enti in dissesto, stralciando tale obbligo con specifico proprio intervento e lasciando, in capo all'Ente il solo e già, di per sé, gravoso onere di farsi carico delle rate delle anticipazioni di liquidità. In tale circostanza, infatti, la massa passiva complessiva da ripianare, si ridurrebbe ulteriormente scendendo al di sotto del 100mln e rendendo più sostenibile ogni azione di ripiano posta in campo dall'Ente;
- in tale articolata e complessa situazione contabile e con le difficoltà legate alla tempestiva implementazione delle attività connesse al PRFP (maggiori accertamenti e minori impegni per come indicati nelle attestazioni dirigenziali di cui al PRFP), l'Ente ha redatto una prima proposta di bilancio di previsione 2023-2025, avendo cura di valorizzare le voci di entrata e di spesa, non assicurando, secondo criterio di veridicità e prudenza, una perfetta sovrapposibilità alle previsioni del Piano, bensì, un tendenziale allineamento degli stanziamenti previsionali alle azioni programmate. Si rileva, a tal proposito, un rispetto dei saldi di parte corrente sui tre esercizi di riferimento 2023-2024-2025, raggiunto non tanto attraverso la contrazione delle voci di spesa, per le quali non si registrano, allo stato, possibilità di sostanziali riduzioni (fatte salve le operazioni in corso di implementazione da parte dell'Ente che dovrebbero garantire un successivo contenimento delle spese), quanto attraverso un incremento delle voci di entrata

tendenzialmente maggiore rispetto a quanto indicato nel PRFP e supportato dal trend positivo delle attività di riscossione curate dal concessionario;

- rimane ferma l'intenzione e la necessità di lavorare concretamente sul fronte spese, migliorando ulteriormente i saldi programmati e garantendo il rispetto degli obiettivi del PRFP.
- in tale contesto, si segnala che, per l'esercizio 2025, non si è applicato la prevista quota di disavanzo di € 1,261mln, differita agli esercizi successivi. Tale differimento si è reso possibile in forza della sentenza n.9 del 2023 della Sezione autonomie della Corte dei conti che è intervenuta sulla possibilità, anche per gli enti il cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale sia ancora oggetto d'esame presso la Commissione del ministero dell'Interno, di non applicare al bilancio degli esercizi seguenti il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello in origine programmato, per effetto dell'anticipo dei surplus derivanti dalle misure di rientro in attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall'articolo 243-bis del Tuel. Tale casistica coincide con quella registratasi nel Comune di Cosenza, che per quanto su esposto e grazie al miglioramento anticipato dei propri saldi alla data del 31.12.2022, ha registrato un ripiano anticipato di parte del disavanzo, acquisendo la facoltà di differire agli esercizi successivi al 2025, l'applicazione programmata del proprio disavanzo;

Premesso altresì che, in merito alla deliberazione di adozione del Piano di equilibrio, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 17 gennaio 2023:

- la predetta deliberazione è stata inviata, nei termini di legge, alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - - Direzione centrale per la Finanza Locale, unitamente al piano pluriennale di riequilibrio finanziario e degli annessi allegati;
- il Ministero dell'Interno ha trasmesso alla Corte dei Conti la relazione istruttoria ex art. 243 quater in data 07.06.2023 significando <<Ferma restando la competenza della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti sulla valutazione dell'ammissibilità del piano presentato ... e della idoneità e congruenza delle misure di risanamento individuate dall'ente, rispetto all'obiettivo del riequilibrio economico e finanziario, si rileva, per quanto osservato nel corpo della presente relazione, che il comune di Cosenza ha presentato un Piano in linea con i contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento e con le indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate dalla Corte dei Conti>>;
- la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria – nell'Adunanza pubblica del 20.07.2023, ha accertato l'inammissibilità del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Cosenza <<stante l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 243 bis e ss. del TUEL e la sussistenza di quelli di cui agli art. 268 e 268 bis del medesimo testo unico>>;
- che il dispositivo della deliberazione di inammissibilità è stato notificato al Comune di Cosenza in data 21.07.2023 con nota assunta al protocollo dell'ente al n. 55478 del 21.07.2023;

Evidenziato che, alla luce della dichiarazione di inammissibilità della Corte dei Conti del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Cosenza, il Comune di Cosenza, ha adottato la deliberazione di Giunta Comunale n. 96, del 26 luglio 2023, con la quale si è disposto di:

- inoltrare ai competenti organi ministeriali apposita istanza ad oggetto “Art. 268, comma 2, D.lgs 267/2000 - Richiesta misure necessarie per il risanamento finanziario del comune di Cosenza.”;
- riservarsi, attesa l’effettiva urgenza, la valutazione di ogni ulteriore ed eventuale azione volta a garantire la tutela del prioritario interesse alla continuità nell’espletamento delle funzioni fondamentali e nell’erogazione dei servizi essenziali onde assicurarne i livelli minimi, non esclusa l’approvazione di uno schema di bilancio previsionale da adottarsi in via cautelativa e coerente con l’ipotesi di ripiano del disavanzo in un arco temporale ventennale, in caso di non tempestivo intervento ministeriale;
- rendere la citata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Evidenziato che con la citata deliberazione n. 96 del 2023 viene disposto di inoltrare istanza ai sensi dell'articolo 268 comma 2 del TUEL, enucleando le seguenti premesse e considerazioni rappresentanti che:

- dalla lettura del dispositivo della deliberazione citata, emerge che la Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, nell’accertare l’inammissibilità del Piano di riequilibrio finanziario non rinvenendo i presupposti di cui agli artt. 243 bis e ss. del TUEL, rinvia la gestione delle casistica di specie agli artt. 268 e 268 bis del TUEL, norme, fino ad oggi, rimaste prive di alcuna concreta e pratica applicazione anche, in virtù, dell’alea connessa al correlato impianto dispositivo che non tipizza specifiche procedure esecutive attivabili dai competenti organi ministeriali strumentalmente al ripristino degli equilibri finanziari;
- l’art. 268 del TUEL, cui la sezione regionale rinvia, è norma che delinea, al comma 2, una particolare procedura: <<Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell’interno con proprio decreto, su proposta della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, stabilisce le misure necessarie per il risanamento, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui agli articoli da 30 a 34>>;
- la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, in sede di istruttoria del Piano di Riequilibrio Finanziario del Comune di Cosenza, avrebbe potuto, in applicazione dell’art 268, comma 2 del TUEL, rinvenendone i presupposti e valutata la specifica situazione, proporre al Ministro dell’Interno l’adozione di interventi, anche di tipo derogatorio, volti a stabilire e definire le necessarie misure di risanamento;
- sono ormai molto frequenti, nel panorama contabile degli enti locali, i comuni che registrano, in costanza di dissesto finanziario, il costituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all'articolo 193 e seguenti del Tuel e che la ragione del moltiplicarsi di tali situazioni finanziarie è in larga parte imputabile alla mancata riscrittura del TUEL, con specifico riferimento alle norme sulla gestione dei dissesti ad oggi prive di coerenza ed interconnessione con l’impianto normativo afferente alla contabilità armonizzata;
- tale mancato coordinamento tra norme determina, in casi come quello di specie, il verificarsi di gravi stalli operativi che rischiano concretamente di pregiudicare il funzionamento degli enti sospendendone, nelle more degli auspicabili quanto necessari chiarimenti ed interpretazioni, l’operatività nella erogazione dei servizi pubblici locali, con ricadute pesanti sulla collettività amministrata anche in termini di imprevedibili e pericolosi risvolti sociali;
- l’inammissibilità di un piano approvato in costanza di squilibri non ordinariamente sanabili, impedisce l’adozione di bilanci in equilibrio e decreta gestioni provvisorie non in grado di garantire la continuità dei servizi istituzionali con gravi danni al tessuto socio economico amministrato;

- con l'intervenuta delibera della Corte dei Conti Calabria, si dovrebbe sospendere l'iter di risanamento avviato dal Comune di Cosenza, senza una precisa prospettiva ed una definita linea di interventi da parte del Ministero, lasciando cadere un Comune capoluogo di provincia in un limbo normativo la cui risoluzione, data la relativa unicità della casistica e l'effettivo vuoto procedimentale, richiederebbe tempi indefiniti;
- con il comunicato stampa del 25.07.2023 pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Finanza locale si comunica: 1) che la Cosfel, in data 25.07.2023, ha esaminato, con esito favorevole, le richieste dei comuni di Vibo Valentia e Gioia Tauro, concernenti l'adozione di misure straordinarie di risanamento ai sensi dell'art.268, comma 2, del Tuel, per il ripiano del disavanzo ricostituito successivamente all'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato; 2) che tali richieste erano pervenute dai Comuni interessati con riferimento alla sentenza della Corte dei Conti – Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione – n.4/2023/EL; 3) che, a fronte di tali richieste, la Cosfel ha individuato alcune misure che dovranno essere adottate dai suddetti Enti e realizzate in un arco temporale non superiore ai venti anni;
- è opportuno, alla luce dell'iter di cui al punto precedente e relativo a situazioni del tutto analoghe a quella del Comune di Cosenza, avviare, senza indugio, lo stesso percorso intrapreso dai Comuni di Vibo Valentia e Gioia Tauro finalizzato ad ottenere dal Ministro dell'Interno le misure necessarie ed urgenti di risanamento in applicazione dell'art. 268, comma 2 del TUEL;
- è pertanto necessario, inoltrare ai competenti organi ministeriali apposita istanza ad oggetto "Art. 268, comma 2, D.lgs 267/2000 - Richiesta misure necessarie per il risanamento finanziario del comune di Cosenza.";
- in data 17.07.2023, prima che intervenisse la delibera della Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per la Calabria di accertamento di inammissibilità del PRFP di questo Comune, la Giunta ha deliberato l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2023/2025,essendo stabilito dal legislatore quale termine ultimo per l'approvazione del documento contabile previsionale il 31.07.2023;
- alla luce della predetta delibera e del citato comunicato stampa ministeriale,la conferenza dei capigruppo si è determinata per il ritiro del punto all'ordine del giorno del Consiglio comunale convocato per il 28.07.2023, relativo all'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- tale determinazione trova la sua ragione giustificatrice nella vagliata e condivisa opportunità di chiedere ed ottenere, propedeuticamente all'approvazione del Bilancio 2023-2025, l'indicazione da parte del Ministro, su proposta della Cosfel, delle misure necessarie per il risanamento dell'Ente;
- la dichiarata inammissibilità del piano di riequilibrio da parte della competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti determina, come già detto, un grave pregiudizio per l'Ente in termini di assoluta inoperatività soprattutto in considerazione della scadenza al 31.07.2023 del termine stabilito dal legislatore per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 e conseguente applicazione, in mancanza di un documento contabile approvato dal competente organo, dell'assai gravoso regime della gestione provvisoria disciplinato dall'art. 163, comma 2,del TUEL;
- l'intervento del Ministro volto alla prescrizione delle misure necessarie per il risanamento dell'Ente, risulta quanto mai urgente ed improcrastinabile onde consentire al Comune di Cosenza di dotarsi dello strumento contabile previsionale in linea con quanto contenuto nelle indicazioni e prescrizioni che il Ministro avrà cura di fornire;
- è opportuno che l'Ente, attesa l'effettiva urgenza, si riservi di valutare ogni ulteriore ed

eventuale azione volta a garantire la tutela del prioritario interesse alla continuità nell'espletamento delle funzioni fondamentali e nell'erogazione dei servizi essenziali onde assicurarne i livelli minimi, non esclusa l'approvazione di uno schema di bilancio previsionale da adottarsi in via cautelativa e coerente con l'ipotesi di ripiano del disavanzo in un arco temporale ventennale, in caso di non tempestivo intervento ministeriale;

Evidenziato che, in riscontro alla istanza del Comune di Cosenza di attivazione della procedura ex art. 268 comma 2 del TUEL, effettuata al Ministero degli Interni, il citato dicastero, attraverso Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione generale per la finanza locale, ha trasmesso provvedimento di accoglimento della richiesta, con prot. 0118677 del 13 settembre 2023, agli atti del Comune al n. 66981 del 14 settembre 2023;

Evidenziato che nel citato provvedimento del Ministero degli Interni prot. 0118677 del 13 settembre 2023 è riportato quanto segue:

<< Nella seduta dell'11.09.2023 la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell'art. 268 del TUEL, ha proposto le misure che saranno successivamente stabilite con decreto del Ministro dell'Interno per il ripiano del disavanzo di amministrazione. Al riguardo, ai fini di una completa valutazione delle misure che codesta Amministrazione riterrà di individuare tra quelle proposte, nonché della tempistica entro cui attuare le medesime, si invita l'Ente in indirizzo ad illustrare, attraverso una puntuale relazione, la specifica composizione del disavanzo venutosi a ricostituire durante la gestione del bilancio stabilmente riequilibrato, con indicazione delle cause che lo hanno determinato. È necessario altresì descrivere l'attuale situazione finanziaria e indicare, tra le misure proposte dalla COSFEL, quelle ritenute concretamente attuabili e più idonee ad intervenire sulle cause strutturali che hanno portato l'ente alla grave situazione di squilibrio. L'ente è invitato altresì a compilare i prospetti allegati alla presente nota. Si pone l'attenzione che per quanto riguarda il prospetto denominato "Tabelle Attestazione analisi disavanzo" si dovrà precisare se il ripiano ventennale si applica all'intero disavanzo al 31 dicembre 2022 o solo all'ammontare del disavanzo al 31 dicembre 2022 al netto delle quote del disavanzo, già soggette a regimi straordinari di ripiano del disavanzo stesso. Nel caso in cui il ripiano ventennale si applica all'intero disavanzo al 31 dicembre 2022, il foglio "Riepilogo disavanzo 2022 post 268" non deve essere compilato. I predetti prospetti, rielaborati in formato "xls", dovranno essere redatti in conformità con le misure indicate nella proposta. Premesso quanto sopra, si prega di voler restituire a questo Ministero gli allegati prospetti entro il 30 settembre 2023, per consentire il tempestivo completamento dell'istruttoria>>;

Ritenuto che, alla luce di quanto sopra rappresentato, in particolare alla luce dell'avvenuto accertamento, da parte della Corte dei Conti, dell'inammissibilità del Piano di riequilibrio adottato dal Comune di Cosenza, il Comune debba procedere: 1) a ritirare, attraverso l'istituto della revoca, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", visto il mutamento dei presupposti sottesi alla citata deliberazione n. 92 e la necessaria conseguente rivalutazione del procedimento, la deliberazione n. 92 di approvazione del DUP e dello schema di bilancio; 2) a disporre una nuova approvazione dei citati atti, DUP e schema di bilancio, riformulati alla luce dei fatti e degli atti sopra riportati, nonché resi coerenti con l'ipotesi di ripiano del disavanzo in un arco temporale ventennale;

Richiamati gli artt. 151 e 174 del D. lgs. 18/08/2020 n. 267 e succ. mod., in materia di

approvazione dei documenti programmatici e di bilancio degli enti locali;

Preso atto che, secondo il disposto dell'art. 174, comma 1, D.Lgs 267/2000 (TUEL) – Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati – l'Ente locale, per il tramite di una deliberazione della Giunta comunale, predispone lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione e li presenta all'organo consiliare, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Richiamato inoltre l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale, dispone che:

- Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;
- Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;
- Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;
- Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione;

Ricordato che il DUP deve individuare, coerentemente con il quadro normativo di riferimento:

- le principali scelte dell'amministrazione;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti all'intero mandato amministrativo, con particolare riferimento per l'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici, tenuto conto anche del ruolo degli enti, organismi e società partecipate;
- le risorse finanziarie ed i relativi impieghi, con specifico riferimento per: 1) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento; 2) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 3) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 4) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 5) l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni; 6) la gestione del patrimonio; 7) il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 8) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato; 9) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa;
- la disponibilità e la gestione delle risorse umane;
- la coerenza con i vincoli di finanza pubblica ;
- per ciascuna missione e programma, gli obiettivi da realizzare nel triennio di riferimento del bilancio di previsione;
- ed inoltre: 1) la programmazione triennale dei lavori pubblici; 2) la programmazione biennale degli acquisti di servizi e forniture; 3) la programmazione del fabbisogno di personale; 4) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei

beni patrimoniali;

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:

- a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;
- sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall'amministrazione;
- previo coinvolgimento della struttura organizzativa;
- in coerenza con l'ipotesi di ripiano del disavanzo in un arco temporale ventennale;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Richiamate le deliberazioni di GC adottate in data 17 luglio 2023, recanti:

- Destinazione proventi delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della Strada da iscrivere nel bilancio di previsione 2023-2025 (art. 208 d. lgs. 285/1992)
- Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 della Città di Cosenza - ADOZIONE
- Adozione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2025 di importo stimato pari o superiore a euro 140.000,00
- Verifica delle quantità e qualità delle aree di fabbricati destinati alla residenza e alle attività produttive e terziarie per l'anno 2023 - legge 167/1962, legge 865/1971, legge 457/1978 -
- Determinazione delle tariffe e contribuzioni e individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2023
- Conferma tariffe per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - Legge 160/2019 - Anno 2023
- Conferma delle tariffe per l'applicazione del canone unico patrimoniale - Legge 160/2019 - Anno 2023
- Conferma valori aree edificabili del territorio comunale Anno 2023
- Servizio Idrico Integrato anno 2023 - Approvazione PEF Modello ARRICAL e Tariffe
- Tariffe Imposta di Soggiorno. Anno 2023

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 57/2023 del 28.05.2023, con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022 e al riaccertamento straordinario, ai sensi dell'art. 1, co. 5, lett. c), del D. Dirett. 14.07.2021 del MEF, effettuando le conseguenti variazioni di bilancio nei rispettivi esercizi di riferimento ed integralmente assorbite nello schema di bilancio oggi sottoposto all'approvazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26.6.2023 di "Approvazione del Rendiconto di gestione e approvazione conto di bilancio, stato patrimoniale e conto economico per l'esercizio finanziario 2022", con la quale viene tra l'altro approvata la tabella rappresentativa del risultato di Amministrazione;

Richiamata la relazione sulla gestione al conto consuntivo 2022;

Precisato che il DUP oggi approvato e la presente deliberazione saranno trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti, così come lo schema di bilancio e la relativa deliberazione da adottare con atto successivo;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione del DUP 2023-2025, ai fini della sua presentazione al Consiglio Comunale, e di adottare con atto successivo lo schema di bilancio di previsione 2023-2025;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, con particolare riferimento ai principi della programmazione ordinaria applicabili al bilancio di previsione, nonché alle norme dettate per gli enti in dissesto;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Si propone alla Giunta di deliberare

- di revocare**, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi degli articoli 21-quinquies, "Revoca del provvedimento", della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 17 luglio 2023, recante "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 E DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)";
- di approvare**, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di presentare** il DUP approvato con la presente deliberazione al Consiglio Comunale, per le conseguenti deliberazioni;
- di trasmettere** il presente provvedimento ed i suoi allegati al Collegio dei Revisori dei Conti;
- di trasmettere** lo schema di bilancio approvato alla Commissione consiliare Bilancio ed al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione;
- di rendere** la presente, con separata votazione, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Copia del presente atto verrà trasmessa, a cura del servizio archivio per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a: Sindaco/Gab.; Assessori; Segretariato generale; Direttore del Dipartimento III Economico-Finanziario e del Settore 13° Programmazione – Risorse finanziarie – Bilancio – Società partecipate; Presidente del Consiglio comunale; Presidente della Commissione consiliare Bilancio; Presidente del Collegio dei Revisori; tutti i restanti Direttori di Dipartimento e Dirigenti dei Settori di line e di staff.

La presente Delibera viene resa Immediatamente Esecutiva ai sensi dell'art. 134/4 del D.L. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Visto che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:

Motivazione:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Cosenza 29/09/2023

Il Direttore di Settore

F.to Giuseppe Bruno

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria

Motivazione:

Si esprime parere favorevole di Regolarità Contabile.

Cosenza 29/09/2023

Il Direttore di Settore

F.to Giuseppe Bruno

RITENUTO che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- di revocare**, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi degli articoli 21-quinquies, “Revoca del provvedimento”, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 17 luglio 2023, recante “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 E DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)”;
- di approvare**, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di presentare** il DUP approvato con la presente deliberazione al Consiglio Comunale, per le conseguenti deliberazioni;
- di trasmettere** il presente provvedimento ed i suoi allegati al Collegio dei Revisori dei Conti;
- di trasmettere** lo schema di bilancio approvato alla Commissione consiliare Bilancio ed al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione;
- di rendere** la presente, con separata votazione, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Copia del presente atto verrà trasmessa, a cura del servizio archivio per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a: Sindaco/Gab.; Assessori; Segretariato generale; Direttore del Dipartimento III Economico-Finanziario e del Settore 13° Programmazione – Risorse finanziarie – Bilancio – Società partecipate; Presidente del Consiglio comunale; Presidente della Commissione

consiliare Bilancio; Presidente del Collegio dei Revisori; tutti i restanti Direttori di Dipartimento e Dirigenti dei Settori di line e di staff.

La presente Delibera viene resa Immediatamente Esecutiva ai sensi dell'art. 134/4 del D.L. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

La presente Delibera viene resa Immediatamente Esecutiva ai sensi dell'art. 134/4 del D.L. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

.

Il Sindaco

F.to Francesco Alessandro Caruso

Il Segretario Generale

F.to Virginia Milano



CITTA' DI COSENZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 02/10/2023 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

. II DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI

F.to MATILDE FITTANTE

Cosenza 02/10/2023

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Generale

Cosenza 02/10/2023

F.to VIRGINIA MILANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza _____